PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2802 di data 2 marzo 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;
Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M201d "Sonek-Tablat" relativa all'interramento della linea di alimentazione elettrica, nell'area sciistica di Lavarone, nel Comune di Lavarone.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI	- Presidente f.f.
- Silvio DALMASO	- componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	- componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK	- componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO	- componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Elisabetta ROMAGNONI	- componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER	- componente supplente Servizio geologico
- Sergio BENIGNI	- componente supplente Servizio prevenzione rischi

Partecipano, senza diritto di voto, Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 7 ottobre 2019, con la quale la società SET Distribuzione S.p.A., con sede a Trento, via Fersina, 23, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M201d "Sonek – Tablat", nell'area sciistica di Lavarone, nel Comune di Lavarone.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Roberto Baldo datati marzo 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda l'interramento della linea elettrica aerea in media tensione esistente, che collega la cabina della seggiovia "Laghetto" alla cabina della seggiovia "Sonek – Tablat", per l'alimentazione di quest'ultima. L'intervento, per una lunghezza complessiva di 1400 metri, risulta necessario a seguito del danneggiamento conseguente alla tempesta "Vaia". L'opera prevede uno scavo di profondità media di 1 metro per la posa dei cavidotti prevalentemente lungo il tracciato dell'impianto e lungo la pista.

Preso atto che l'intervento proposto rientra tra i tipi di progetto e interventi che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157/leg., non presentano incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000, ancorché situati esternamente ad essi, e fa parte di quelli elencati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012, per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza di cui all'articolo 16 del medesimo Decreto.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società SET Distribuzione S.p.A., con sede a Trento, via Fersina, 23, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto seggioviario M201d "Sonek – Tablat", nell'area sciistica di Lavarone, nel Comune di Lavarone, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;

2. di stabilire che l'inizio dei lavori è subordinato al conseguimento del nulla osta, all'esecuzione dei medesimi, da parte della soc. Turismo Lavarone s.r.l., titolare della gestione del sistema impianti e piste della skiarea di Lavarone. Questo documento dovrà essere sollecitamente trasmesso al Servizio impianti a fune e piste da sci;

3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
   - gli interventi dovanno essere eseguiti, nel limite del possibile, sul sedime delle piste da sci o di strade forestali;

- in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
- tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali o ricorrendo all'apporto di terreno vegetale sugli sterili affioranti;
- in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;

4. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna;

7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr